

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20813 Anno 2021

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udiienza: 05/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIANCHINI ALBERTO nato a **ROVIGO** il **12/05/1970**

avverso la sentenza del **27/01/2020** della **CORTE APPELLO** di **VENEZIA**

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere **DONATELLA FERRANTI**;



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza del Tribunale di Rovigo 11.07.2018 relativa alla responsabilità penale di Bianchini Alberto in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, lett. c), D.lvo 285/1992, commesso in Rovigo 14.10.2015. La condotta contestata riguardava l'aver condotto l'autocarro tg DK139Ga in stato di ebbrezza, accertato in relazione allo stato di equilibrio precario al linguaggio sconnesso, essendosi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per determinare il tasso alcolimetrico.

2. Risulta dalla sentenza del Tribunale di Rovigo che il Bianchini era stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un camion, sul ciglio destro di una pubblica via, con le luci accese e il motore acceso, pronto per partire, poiché emanava un forte alito vinoso, aveva un linguaggio sconnesso ed un equilibrio precario veniva richiesto di effettuare l'esame attraverso il precursore, che rifiutava.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso il Bianchini, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi:

I) violazione di legge per la mancanza di elementi di prova per affermare la penale responsabilità dell'imputato; deduceva che nel verbale redatto dagli agenti intervenuti è stata indicata l'infrazione di cui all'art. 186, comma 6, Cod.strada, che non impone alcun obbligo di sottoporsi all'esame e non stabilisce una sanzione per un eventuale rifiuto, in quanto nessuna norma impone l'obbligo di sottoporsi ad alcoltest. Non è vero che gli agenti avevano a disposizione il precursore e per sottoporsi ad alcoltest doveva essere avvertito della possibilità di farsi assistere dal legale di fiducia. Di tale avvertimento non vi è traccia. I verbalizzanti hanno contestato l'art. 186 comma 6 Cod.strada, ipotesi di reato inesistente.

4. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; ha dedotto che non viene in rilievo la contestazione provvisoria degli agenti operanti, "quanto la contestazione del PM, che ha correttamente individuato nella condotta del Bianchini la fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 186 CdS, essendosi rifiutato di sottoporsi all'accertamento, contestazione su cui il processo si è fondato. Quanto agli altri rilievi essi sono del tutto generici, non articolati, e non evidenziano alcuno specifico rilievo alla sentenza d'appello, limitandosi a prospettare erronea valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie ovvero rilievi al merito della decisione, critiche inammissibili nel presente grado di legittimità".

4.1. Ha presentato memoria scritta di replica il difensore dell'imputato insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità con i

medesimi motivi già prospettati in appello, cui la Corte ha puntualmente risposto. Il reato contestato è quello di cui all'art. 186 comma 7 CDS (non avendo rilievo ai fini della imputazione il reato richiamato nell'annotazione di Polizia Giudiziaria); risulta accertato che l'imputato si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari qualitativi e non invasivi attraverso il precursore per i quali non è previsto l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia. (Sez. 4 - , n. 34355 del 25/11/2020 Ud. (dep. 03/12/2020) Rv. 279920 - 01)

Questa Sezione ha infatti anche recentemente ribadito che "L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel ^{rispetto} ~~rispetto~~ dei diritti della persona sottoposta alle indagini" (cfr. Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579; nel medesimo senso Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). E ciò, in quanto "*l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l'eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorché si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art.186, comma 7, Cds*". Si è osservato ancora che l'art.354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione "nel procedere al compimento degli atti", indica chiaramente che ci si accinge a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante etilometro, e dunque, "*se ci si sta apprestando a compiere l'atto significa che l'interessato vi ha acconsentito. Il rifiuto eventuale - e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.~viene prima*". Ora, ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell'art. 379, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove, disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: "Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida". Si è anche affermato "*che l'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, (misurazione della concentrazione di alcool nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresì, attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva 'ovvero', l'alternativa fra l'ipotesi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen."

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso il 5.05.2021


Il Consigliere estensore

Donatella Ferranti



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



CORTE